



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Allegato alla delibera del Commissario Prefettizio con i Poteri del
Consiglio Comunale n. 40 del 21 maggio 2009



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Lonigo eroga interventi assistenziali a favore di persone e nuclei familiari residenti, che si trovano in situazioni di disagio temporaneo o permanente, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 433 e seguenti del Codice Civile.

Tali interventi saranno determinati in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del relativo nucleo familiare, alla luce di quanto disposto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449", dal D.P.C.M. 221/99 e dai successivi Decreti Ministeriali 21 luglio 1999, n. 305, e 29 luglio 1999, nonché dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130 e DPCM 4 aprile 2001 n. 242, nel rispetto delle direttive sulla privacy, integrato da adeguate misure ai fini di individuare l'effettivo bisogno.

ART. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- interventi assistenziali di carattere economico;
- Servizio di Assistenza Domiciliare;
- interventi economici integrativi nelle spese di ricovero in strutture residenziali autorizzate.

ART. 2 - DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi disciplinati dal presente regolamento persone e nuclei familiari residenti nel Comune di Lonigo, che vengono a trovarsi in situazione di disagio economico, rilevata ed attestata attraverso l'attività professionale dell'Ufficio dell'Assistente Sociale.

ART. 3 - CRITERI GENERALI

L'erogazione degli interventi disciplinati dal presente regolamento è subordinata alle risorse finanziarie disponibili; non esiste alcun diritto ad ottenere i benefici in parola, né ad accedere gratuitamente al Servizio di Assistenza Domiciliare.

Nell'accesso agli interventi di cui trattasi, viene data priorità alle situazioni di maggiore gravità.

La valutazione della situazione economica dei richiedenti viene effettuata con riferimento ai dati desumibili dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica, e in particolare con riferimento all'*Indicatore della Situazione Economica Equivalente*



(ISEE) e al *Patrimonio Complessivo Disponibile*, nonché sulla base dei criteri di cui all'art. 9 del presente regolamento.

L'accoglimento ovvero il rigetto della richiesta avvengono con determina del Responsabile di Servizio, sulla base di una relazione sociale predisposta dal competente Ufficio dell'Assistente Sociale.

ART. 4 - ACCESSO AGLI INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO

L'accesso agli interventi assistenziali di carattere economico è subordinato al possesso dei seguenti requisiti essenziali:

- a) residenza nel Comune di Lonigo da almeno 6 mesi del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare;
- b) ISEE, risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), inferiore o pari al valore limite (Soglia Massima ISEE - Contributi), fissato annualmente dalla Giunta Comunale;
- c) patrimonio disponibile complessivo inferiore o pari al limite (Soglia Massima Patrimonio Complessivo - Contributi) fissato annualmente dalla Giunta Comunale.

Per *patrimonio disponibile complessivo* si intende la somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare del nucleo familiare, risultanti dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica: nel calcolo del patrimonio disponibile complessivo non viene considerato il patrimonio immobiliare costituito dall'abitazione di residenza.

Viene data priorità, nell'accesso ai benefici economici e alle prestazioni sociali agevolate, a coloro i quali non posseggono proprietà immobiliari, inclusa l'abitazione di residenza.

L'accesso ai contributi economici è altresì consentito in via prioritaria a coloro i quali dimostrino che i familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile non sono in grado di adempiere ai loro obblighi in ragione della loro situazione economica, che viene individuata nella Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa ai nuclei familiari dei soggetti obbligati.

A tal fine vengono stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale il limite ISEE (*Indicatore della Situazione Economica Equivalente*) ed il limite del Patrimonio Disponibile Complessivo ad essi relativi (rispettivamente, Soglia Minima ISEE dei Soggetti Obbligati – Contributi e Soglia Minima Patrimonio Disponibile Complessivo dei Soggetti Obbligati – Contributi).

Per la valutazione delle disponibilità economiche dei soggetti obbligati agli alimenti, saranno inoltre considerati ulteriori elementi, quali l'attività lavorativa svolta, la situazione abitativa e la disponibilità di proprietà immobiliari.

Nel rispetto dell'art. 438 del codice civile, spetta alla persona interessata coinvolgere i soggetti obbligati per la presentazione della documentazione necessaria alla dimostrazione della loro impossibilità al sostegno della persona stessa e del suo nucleo familiare, nonché per ogni altro aspetto relativo alla



richiesta per i quali sia necessario il coinvolgimento, diretto o indiretto, dei soggetti obbligati.

Solo in casi eccezionali, per i quali sia in atto un progetto di intervento integrato tra i servizi sociali comunali ed altri servizi sociali o sociosanitari (Tutela Minori, Psichiatria, ecc.), può essere consentito l'accesso ai benefici economici nonostante il superamento del limite ISEE e/o del limite di Patrimonio Complessivo Disponibile, ovvero nonostante il richiedente o altri componenti del nucleo familiare siano residenti da un periodo inferiore ai sei mesi.

L'accoglimento ovvero il rigetto della domanda di accesso ai benefici economici avvengono con atto del Responsabile del Servizio, sulla base di una valutazione del competente Ufficio dell'Assistente Sociale.

L'Ufficio dell'Assistente Sociale è autorizzato all'espletamento di ogni attività di verifica sia delle informazioni necessarie alla valutazione delle richieste, sia della veridicità delle dichiarazioni presentate dai soggetti coinvolti.

ART. 5 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI ECONOMICI

Gli interventi economici previsti dal presente regolamento possono consistere in contributi continuativi o in contributi straordinari (una tantum).

L'intervento continuativo consiste nell'assicurare a chi si trova in stato di bisogno l'integrazione periodica delle capacità economiche.

Il contributo continuativo viene erogato per un periodo massimo di un anno e comunque con scadenza al 31 dicembre dell'anno in corso.

Gli interventi che necessitano di continuità pluriennale potranno essere rinnovati annualmente nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta dei beneficiari, sulla base di una rivalutazione del caso.

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali ogni variazione della propria situazione economica successiva al momento della domanda di contributo, pena la revoca del beneficio in caso di accertamento d'ufficio.


L'intervento straordinario consiste nell'erogazione di un contributo una tantum a favore di soggetti in stato di bisogno, in particolare nei casi di spese impreviste o comunque non sostenibili dal richiedente e dal suo nucleo familiare, in conseguenza di una situazione di temporaneo disagio economico.

Sulla base di un progetto sociale predisposto dall'ufficio dell'Assistente Sociale, la quota di contributo può essere dilazionata per un periodo non superiore ai tre mesi.

I contributi economici, continuativi e straordinari, sono erogati in base ad un progetto sociale elaborato dall'Ufficio dell'Assistente Sociale, che ne definisce obiettivi, durata, e modalità di erogazione.

Il progetto sociale potrà prevedere la subordinazione dell'erogazione del contributo alla realizzazione di determinate condizioni ovvero all'assunzione di determinati impegni da parte del beneficiario.

Il progetto dovrà essere autorizzato dal Responsabile del Servizio, tenuto conto degli indirizzi generali definiti dalla Giunta Comunale.



Eventuali dichiarazioni mendaci sono motivo di rigetto immediato della domanda ovvero di revoca immediata del beneficio.

ART. 6 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire la permanenza nella propria abitazione delle persone non autosufficienti o che presentano rischi di emarginazione sociale.

L'accesso al S.A.D. è consentito ai residenti nel Comune di Lonigo.

Il servizio è rivolto prevalentemente ad anziani e adulti disabili; la presa in carico avviene nel rispetto delle seguenti priorità:

- gravità della condizione di non autosufficienza della persona;
- carenza della rete familiare;
- condizioni economiche disagiate;
- isolamento sociale;
- presenza di patologie mentali degenerative che comportano carichi assistenziali difficilmente sostenibili per i familiari.

Tra i principali interventi svolti nell'ambito del S.A.D., rientrano:

- igiene e cura della persona;
- preparazione dei pasti;
- aiuto domestico;
- disbrigo di pratiche e di piccole commissioni;
- segretariato sociale;
- supervisione;
- socializzazione.

La gratuità del servizio, ovvero il concorso alla spesa dello stesso da parte del beneficiario, sono determinati con riferimento al costo orario del servizio, alla Soglia Minima ISEE – SAD, e alla Soglia Massima ISEE - SAD, tenuto conto anche della situazione economica dei familiari tenuti agli alimenti, nonché di quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

Per costo orario del servizio si intende il costo sostenuto dall'amministrazione comunale per l'erogazione del servizio stesso.

Per Soglia minima ISEE - SAD si intende il valore ISEE al di sotto del quale la prestazione è resa a titolo gratuito.

Per Soglia massima ISEE - SAD si intende il valore ISEE oltre il quale la prestazione è resa con una quota di compartecipazione massima alla spesa da parte dell'utente, quota che in ogni caso non può superare il 50% del costo del servizio.

La quota proporzionale di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente viene calcolata, in via indicativa, secondo i criteri contenuti nel Piano Locale per la Domiciliarità (Allegato 1, art. 7), approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 25 Gennaio 2007 .



La quota di compartecipazione posta a carico dell'utente sarà inoltre determinata, oltre che dall'ISEE, dai dati di cui all'art. 9 del presente regolamento.

La Soglia Minima e la Soglia Massima sono fissate annualmente dalla Giunta Comunale.

L'attivazione del servizio avviene con atto del Responsabile di Servizio, sulla base di un progetto redatto dall'Ufficio dell'Assistente Sociale, nel quale sono indicati:

- informazioni sulla situazione personale, familiare, sociale ed economica del richiedente;
- tipologia di assistenza richiesta;
- tempi e modalità dell'assistenza da erogare.

Nell'atto del Responsabile di Servizio con cui si dà autorizzazione al progetto proposto viene indicata la misura dell'eventuale compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario.

Sia l'accesso al S.A.D., sia le modalità di attuazione dello stesso, sono subordinate, oltre che alle risorse disponibili in bilancio, alla disponibilità operativa del servizio.

Qualora si profili una situazione tale da non consentire al personale addetto all'assistenza il normale svolgimento delle attività, il servizio può essere sospeso o revocato.

L'ammissione al servizio con partecipazione alla spesa può essere revocata con preavviso di almeno trenta giorni.

ART. 7 - INTEGRAZIONE DELLE SPESE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE

L'amministrazione comunale provvede all'erogazione di un intervento economico integrativo a favore dei residenti nel Comune di Lonigo inseriti in struttura residenziale autorizzata, che non siano in grado di provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità giornaliera, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

Per l'accesso al beneficio valgono anzitutto i seguenti requisiti:

- a) residenza dell'assistito nel Comune di Lonigo al momento dell'inserimento in struttura;
- b) indicatore ISEE, risultante dalla DSU, inferiore o pari al limite (Soglia Massima ISEE - Integrazione Spese di Ricovero) fissato annualmente dalla Giunta Comunale;
- c) patrimonio disponibile complessivo inferiore o pari al limite (Soglia Massima Patrimonio Complessivo - Integrazione Spese di Ricovero) fissato annualmente dalla Giunta Comunale.

Per l'accesso al beneficio vengono poi presi in considerazione i principi di cui all'art. 433 e seguenti del Codice Civile. Viene pertanto valutata la situazione economica non solamente dell'assistito, ma anche del proprio nucleo familiare



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoi, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

nonché dei nuclei familiari dei soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C., e primariamente dei nuclei familiari dei figli.

Viene individuata nella Dichiarazione Sostitutiva Unica del nucleo familiare dell'assistito e dei nuclei familiari dei soggetti obbligati lo strumento idoneo alla valutazione delle loro capacità economiche. A tal fine viene stabilito annualmente dalla Giunta Comunale il limite ISEE e il limite del Patrimonio Disponibile Complessivo relativi ai nuclei familiari dei soggetti obbligati (Soglia Minima ISEE dei Soggetti Obbligati - Integrazione Spese di Ricovero e Soglia Minima del Patrimonio Disponibile Complessivo dei Soggetti Obbligati - Integrazione Spese di Ricovero) al di sotto dei quali i nuclei considerati non possono essere presi in considerazione per una eventuale compartecipazione alle spese di ricovero.

A partire dalle soglie massime di ISEE e di Patrimonio Disponibile Complessivo, e sempre che sussistano i presupposti, viene calcolata una compartecipazione, del nucleo familiare dell'assistito e/o dei nuclei familiari dei soggetti obbligati, alla copertura della retta: la quota di compartecipazione viene integrata dalle voci previste all'art. 9 del presente regolamento.

Nel rispetto dell'art 438 del Codice Civile, spetta alla persona interessata (o chi per essa) coinvolgere i soggetti obbligati per la presentazione della documentazione opportuna a determinare le loro capacità ovvero incapacità di compartecipazione alle spese di ricovero, nonché per ogni altro aspetto relativo alla richiesta che renda necessario il coinvolgimento, diretto o indiretto, dei soggetti obbligati.

I beneficiari di donazione da parte del richiedente, secondo quanto previsto dall'art. 437 del Codice Civile, concorreranno in prima istanza alla copertura parziale o totale della retta alberghiera per l'ammontare dell'intera donazione.

L'assistito o chi per esso è tenuto a dichiarare le eventuali donazioni effettuate nell'ultimo quinquennio, pena il rigetto immediato della domanda.

In casi eccezionali, nei quali il superamento dei limiti economici è legato alla disponibilità di proprietà immobiliari, l'ammissione al beneficio potrà essere concessa solamente sulla base di accordi specifici tra la persona interessata e il Comune in ordine alla donazione di tali proprietà ovvero alla costituzione di un privilegio sulle proprietà medesime a favore del Comune. In tali casi, sulla concessione del beneficio dovrà esprimersi la Giunta Comunale.

Per la valutazione della situazione economica, sia del beneficiario che degli eventuali soggetti obbligati, si terrà conto anche di quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

L'accesso al beneficio è autorizzato dal Responsabile di Servizio, sulla base di una relazione del competente Ufficio dell'Assistente Sociale, dalla quale si evincano:

- le informazioni relative alla situazione personale, familiare, sociale ed economica della persona assistita;
- le informazioni relative al tipo di richiesta presentata;
- i motivi di esclusione dall'intervento dei soggetti obbligati eventualmente esistenti, ovvero la misura della loro compartecipazione alla spesa;



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

- la spesa mensile che il Comune deve affrontare.

Al fine di consentire un accesso prioritario al beneficio a coloro per i quali non si profilano alternative all'inserimento in struttura, qualora esista una potenziale rete di supporto della persona assistita, nella relazione sociale dovranno inoltre essere indicate le informazioni relative alle eventuali possibilità residue di assistenza a domicilio, e dunque all'effettiva necessità di inserimento o permanenza in una struttura residenziale.

La misura massima dell'intervento economico integrativo è determinata in base alla differenza tra il valore della retta alberghiera e la capacità dell'assistito e degli obbligati ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, calcolata con riferimento ai parametri di cui sopra.

Eventuali dichiarazioni mendaci sono motivo di rigetto immediato della domanda ovvero di revoca immediata del beneficio.

L'intervento comunale, qualora concesso, viene periodicamente riesaminato anche d'ufficio, in considerazione di eventuali cambiamenti nella situazione sociale, sanitaria, economica e patrimoniale del beneficiario, nonché nella situazione economica e patrimoniale dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

La richiesta di accesso agli interventi di cui al presente regolamento deve essere presentata ai Servizi Sociali su apposito modulo, cui dovrà essere allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa al richiedente e al suo nucleo familiare, nonché ogni ulteriore documentazione richiesta e/o ritenuta utile a chiarire la situazione economica, le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

Alla domanda dovrà essere allegato un apposito modulo debitamente compilato, nel quale dovrà essere indicata ogni informazioni richiesta relativamente alla situazione familiare, lavorativa ed economica dei parenti obbligati agli alimenti eventualmente esistenti.

Sulla base degli elementi di valutazione ricavati attraverso l'indagine sociale, e sempre che siano soddisfatti i requisiti di accesso ai benefici previsti dal presente regolamento, l'Ufficio dell'Assistente Sociale predispone un progetto di intervento, che verrà poi sottoposto ad autorizzazione del Responsabile di Servizio.

In ogni caso la decisione ultima sulla richiesta di accesso agli interventi previsti dal presente regolamento compete al Responsabile di Servizio, tenuto conto della valutazione professionale dell'Ufficio dell'Assistente Sociale, delle risorse disponibili in bilancio, nonché degli indirizzi generali della Giunta Comunale.

L'esito della domanda viene di norma comunicato al richiedente entro trenta giorni dal suo ricevimento.



ART. 9 - VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Ai fini della valutazione della situazione economica vengono presi in considerazione, oltre ai dati desumibili dalla DSU, anche altri dati, e in particolare:

- l'indennità di accompagnamento;
- assegni percepiti non considerati;
- importi percepiti per l'aiuto alla locazione (FSA);
- altri proventi percepiti, non ancora considerati.

Allo scopo di prendere in giusta considerazione coloro i quali, in ragione di particolari problematiche di ordine socio-sanitario, affrontano spese significative, in sede di valutazione della situazione soggettiva potranno essere prese in esame tali spese.

Ai fini della valutazione della situazione economica è poi considerato il reddito del richiedente e del suo nucleo familiare alla data della domanda, calcolato con riferimento alla media delle ultime tre mensilità.

ART. 10 – PROGRAMMA INFORMATICO

Ai fini della determinazione della quota di contributo economico spettante, della quota di compartecipazione a carico dell'utente per il Servizio di Assistenza Domiciliare, e della quota erogata ad integrazione delle rette di ricovero, l'Amministrazione Comunale adotta procedure informatizzate e standardizzate di calcolo, ferma restando la competenza dell'Ufficio dell'Assistente Sociale nella valutazione della situazione soggettiva di bisogno.

ART. 11 - CONTROLLI

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione Comunale, tramite l'ufficio Entrate, effettua controlli anche a campione, come previsti dall'articolo 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione.

A tal fine, ai sensi del decreto legge n. 103/91, convertito in legge n° 166/91, si utilizza la convenzione esistente tra l'Amministrazione Comunale e il Ministero delle Finanze. Tale convenzione è finalizzata a consentire l'accesso alle informazioni dell'Anagrafe Tributaria.

Qualora nei controlli emergano abusi e false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il competente Ufficio comunale adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoi, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Con l'approvazione del presente regolamento viene abrogata ogni norma con esso contrastante prevista nel Regolamento Generale approvato con atto consiliare n. 279 del 29.11.1990.

Sono espressamente abrogati i seguenti articoli del suddetto regolamento:

- art. 5: ammissione ai servizi sociali;
- art. 6: reddito minimo vitale;
- art. 7: reddito reale del nucleo familiare;
- art. 8: misura e durata dei sussidi economici di base;

Rimane vigente, fino a diversa disposizione, la disciplina prevista dal Regolamento Generale approvato con atto consiliare n. 279 del 29.11.1990 in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a enti pubblici, privati e del no profit.

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

○○○○○○○○